

Accordi Stato / Regioni per la formazione

Accordo formazione RSPP Datore di Lavoro

(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 34, commi 2 e 3)

Approvato il 21 dicembre 2011

Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (Rep. Atti n. 223/CSR).

Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012

Entrato in vigore il 26.01.2012

Art. 34 D.Lgs. 81/2008

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

- 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ...**
-



Accordo formazione
Titolari responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)

Approvato il 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei titolari responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).

Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012

Entrato in vigore il 26.01.2012

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

Contenuti e articolazioni dei corsi di formazione e dell'aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere i **compiti propri del RSPP**

Durata minima 16 ore e una massima 48 ore

- **natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro**
- **attività lavorative svolte**

NON ricomprende la formazione:

- **Addetti alla prevenzione incendi (art. 45)**
 - **Addetti primo soccorso (art. 46)**
-

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO

Tre differenti livelli di rischio:

BASSO **16 ore**

Commercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi - Terziario

MEDIO **32 ore**

Agricoltura – Pesca – Trasporti – Attività sociali non residenziali
– Pubblica Amministrazione e istruzione

ALTO **48 ore**

Cave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità

NOTA:

La partecipazione ad un corso di formazione per DL SPP,
relativo ad un livello di rischio più elevato, ricomprenderà
quella prevista per un livello di rischio inferiore

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

AGGIORNAMENTO

Periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo)

Durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio:

BASSO	6 ore
MEDIO	10 ore
ALTO	14 ore

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

AGGIORNAMENTO

Obbligo di aggiornamento anche per:

- **Chi ha frequentato i corsi di cui all'art. 3 del DM 16.01.1997**
 - **Gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626**
Contenuti conformi a quelli del corso base
-

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

CREDITI FORMATIVI

Situazione Datore di lavoro	Formazione già effettuata	Formazione di base da effettuare conforme al nuovo accordo (16 - 32 - 48 ore)	Aggiornamento (6 - 12 - 14 ore)
Nominati entro il 31 dicembre 1996	Esonero permanente ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626	Esonero	Entro il 11.01.2014 (2 anni dalla data di pubblicazione) NOTA: con contenuti analoghi a quelli previsti per il corso base
Nominati dopo il 31 dicembre 1996	Formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata	Esonero	Entro il 11.01.2017 (5 anni dalla data di pubblicazione)
Nominati dopo il 31 dicembre 1996	Nessuna	Necessaria formazione NOTA: necessaria frequenza immediata	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

SCADENZE

26 gennaio 2012

Entrata in vigore dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome (repertorio atti n. 223/CSR) riguardante i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento della **formazione e dell'aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

11 gennaio 2014 (24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo)

Frequenza all'aggiornamento per i **datori di lavoro** esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. **NOTA:** L'aggiornamento dovrà essere effettuato con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione base del datore di lavoro.

26 luglio 2015 (5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo)

Frequenza al corso di aggiornamento per i **datori di lavoro** che abbiano frequentato, alla data **11 gennaio 2012** (data di pubblicazione dell'accordo) i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

SCADENZE

90 giorni

È il termine previsto per la frequenza al percorso formativo di base per il **datore di lavoro** che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in caso di **inizio di nuova attività**. In coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08 ed al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione dei nuovi obblighi di formazione, il datore di lavoro dovrà completare il percorso formativo base entro e non oltre **90 giorni** dalla data di inizio della propria attività

Articolo 37 D.Lgs. 81/2008
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali ...

Accordo formazione
Lavoratrici/Lavoratori
Preposti e Dirigenti e autonomi di cui all'art.
21 comma 1 (autonomi)
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 37, comma 2)

Approvato il 21 dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).

Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012
Entrato in vigore il 26.01.2012

ACCORDO FORMAZIONE

Disciplina formazione e aggiornamento:

- **lavoratrici /lavoratori** (art. 2, co. 1 lett. *a*)
- **preposti** (art. 2 co. 1 lett. *e*) e art. 19
- **dirigenti** (art. 2 co. 1 lett. *d*) e art. 18)
- **altri soggetti** (art. 21 co. 1)

NON disciplina:

- **Formazione titoli specifici e relativi obblighi**
(es. formazione ponteggi, uso DPI III. Cat.)
 - **Addestramento** (art. 37, co. 5)
(es. addestramento quando previsto)
-



Lavoratrici/Lavoratori

Art. 37 D.Lgs. 81/2012



ACCORDO FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO

- **Formazione Generale**

(art. 37 co. 1 lett. a)

- **Formazione Specifica**

(art. 37 co. 1 lett. b e art. 37 co. 3)

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

Formazione Generale

Durata 4 ore per tutti i settori produttivi

- concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Contenuti (art. 37, comma 1, lettera a)

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
-

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

Formazione Specifica

(art. 37, comma 1, lett. b)

... in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda ...

RIFERIMENTO ai Codici ATECO

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

Tre differenti livelli di rischio:

BASSO **Formazione specifica 4 ore**

Commercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi - Terziario

MEDIO **Formazione specifica 8 ore**

Agricoltura – Pesca – Trasporti – Assistenza sociale non residenziale – Pubblica Amministrazione e istruzione

ALTO **Formazione specifica 12 ore**

Cave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità – Energia – Acqua, fognature, rifiuti

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI **DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE** per i tre differenti livelli di rischio

BASSO Form. gen. **4** + spec. **4** = Tot. **8 ore**

MEDIO Form. gen. **4** + spec. **8** = Tot. **12 ore**

ALTO Form. gen. **4** + spec. **12** = Tot. **16 ore**

N.B. Durata e contenuti sono considerati come minimi e subordinati all'esito della valutazione dei rischi

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

QUANDO REALIZZARE LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

Costituzione del rapporto di lavoro ART. 37 CO. 4

SOLO LA FORMAZIONE SPECIFICA

- **Trasferimento o cambio di mansioni**
- **Introduzione di nuove attrezzature o tecnologie,**
- **Introduzione di nuove sostanze o preparati pericolosi**

DEVE ESSERE PERIODICAMENTE RIPETUTA

- **in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi**
-

AGGIORNAMENTI

LAVORATORI (art. 37, comma 6)

Periodicità quinquennale

Durata minima di 6 ore, indipendentemente dai livelli di rischio

Contenuti:

- **approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;**
 - **sistemi di gestione e processi organizzativi;**
 - **fonti di rischio compresi quelli di tipo ergonomico, psicosociale.**
-

FORMAZIONE PARTICOLARE (aggiuntiva) PER IL PREPOSTO

Preposto

art. 2 co. 1 lett. e)

*Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei **limiti di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa***

FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto, deve **comprendere** quella per i lavoratori (**generale e specifica**), e deve **essere integrata** da una

FORMAZIONE PARTICOLARE,
in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- art. 37, comma 7
- obblighi previsti all'art. 19

Durata 8 ore per tutti

AGGIORNAMENTI

Periodicità quinquennale

PREPOSTI

Durata minima 6 ore

- **in relazione ai loro compiti**
-

FORMAZIONE PARTICOLARE PER IL PREPOSTO

1. Generale 4 ore

come per tutti i lavoratori

2. Specifica 4 – 8 – 12 ore

come per tutti i lavoratori

+ aggiornamento 6 ore/5anni

3. Particolare (8 ore)

+ aggiornamento 6 ore/5 anni

4. Ulteriore quando prevista ai titoli successivi o da norme speciali

ACCORDO FORMAZIONE PER IL DIRIGENTE

Dirigente

art. 2 co. 1 lett. d)

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di **poteri gerarchici e funzionali adeguati** alla natura dell'incarico conferitogli, **attua** le direttive del datore di lavoro **organizzando l'attività** lavorativa e vigilando su di essa

FORMAZIONE DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti deve tener conto di quanto previsto:

- **art. 37, comma 7**
- **obblighi previsti all'art. 18**
- **è comprensiva della formazione per lavoratori (generale + specifica)**

Durata 16 ore

AGGIORNAMENTI

Periodicità quinquennale

DIRIGENTI

Durata minima 6ore

- **in relazione ai loro compiti**
-



Accordo formazione **ATTREZZATURE di LAVORO**

(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 34, commi 2 e 3)

Approvato il 22 febbraio 2012

Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome concernente le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell'articolo 73, commi 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni (Rep. Atti n. 53/CSR).

Pubblicazione G.U. n. 60 – 12.03.2012

Art. 73 D.Lgs. 81/2008

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi




- **4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone**
-

IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURE

Piattaforme di lavoro mobili elevabili



FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO

Situazione Datore di lavoro	Durata formazione
Piattaforme su stabilizzatori	8 ore 
Piattaforme senza stabilizzatori	8 ore 
Entrambi i modelli sopra menzionati	10 ore 

IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURE

Gru a torre



FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO



Situazione Datore di lavoro	Durata formazione
Gru con rotazione dal basso	12 ore
Gru con rotazione dell'alto	12 ore
Entrambi i modelli sopra menzionati	14 ore

IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURE

Autogru



FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO

Situazione Datore di lavoro	Durata formazione	
Gru mobili	14 ore	 A yellow mobile crane with a telescopic boom, parked on a paved area under a clear blue sky. The crane is mounted on a multi-axle truck chassis.
Gru mobili con falcone telescopico	22 ore	 An orange mobile crane with a telescopic boom, positioned next to a blue industrial structure. The crane is mounted on a truck chassis. A person is visible near the base of the structure.

IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURE

Gru su autocarro



FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO

Situazione Datore di lavoro	Durata formazione
Gru su autocarro	12 ore



IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURE

Carrelli elevatori




TRANSPALLET ELETTRICI

FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO

Situazione Datore di lavoro	Durata formazione
Carrelli elevatori	<p data-bbox="1218 687 1326 715">12 ore</p> 
Carrelli semoventi a braccio telescopico	<p data-bbox="1218 1125 1326 1152">12 ore</p> 

FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO



Situazione Datore di lavoro	Durata formazione
Carrelli semoventi a braccio telescopico rotativi	<p data-bbox="1218 687 1323 715">12 ore</p>  A green Merlo ROTO telescopic boom forklift is shown against a white background. The machine has a long, extendable boom with a bucket at the end. The brand name 'MERLO' is visible on the boom, and 'ROTO' is visible on the side of the chassis. The machine is mounted on four large, treaded tires.
Tutte le categorie sopra menzionate	<p data-bbox="1218 1126 1323 1153">16 ore</p>

IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURE

Trattori agricoli



FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO



Situazione Datore di lavoro	Durata formazione
Trattori su ruote	8 ore 
Trattori su cingoli	13 ore 

IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURE


Macchine movimento terra



FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO

Situazione Datore di lavoro	Durata formazione
Caricatori frontali	<p data-bbox="1218 687 1326 715">10 ore</p>  A yellow front loader with a large bucket, parked on a dirt surface. The loader is facing left, and its bucket is slightly raised. The background shows some trees and a clear sky.
Escavatori idraulici	<p data-bbox="1218 1126 1326 1153">10 ore</p>  A yellow-orange hydraulic excavator with a long boom and bucket, mounted on a tracked chassis. The excavator is shown from a side profile, facing right. The background is a plain, light-colored surface.

FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO

Situazione Datore di lavoro	Durata formazione
Terne	<p data-bbox="1218 687 1323 715">10 ore</p> 
Tutte le macchine movimento terra	<p data-bbox="1218 1126 1323 1153">16 ore</p>

IDENTIFICAZIONE ATTREZZATURE

**Pompa per
calcestruzzo**



FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO

Situazione Datore di lavoro	Durata formazione
Pompe per calcestruzzo	14 ore

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

Contenuti e articolazioni dei corsi di formazione e dell'aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere i **compiti propri del RSPP**

Durata minima 16 ore e una massima 48 ore

- **natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro**
- **attività lavorative svolte**

NON ricomprende la formazione:

- **Addetti alla prevenzione incendi (art. 45)**
 - **Addetti primo soccorso (art. 46)**
-

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO

Tre differenti livelli di rischio:

BASSO **16 ore**

Commercio - Bar, ristoranti, alberghi – Servizi - Terziario

MEDIO **32 ore**

Agricoltura – Pesca – Trasporti – Attività sociali non residenziali
– Pubblica Amministrazione e istruzione

ALTO **48 ore**

Cave, costruzioni – Manifatturiero – Chimico – Sanità

NOTA:

La partecipazione ad un corso di formazione per DL SPP,
relativo ad un livello di rischio più elevato, ricomprenderà
quella prevista per un livello di rischio inferiore

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

AGGIORNAMENTO

Periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo)

Durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio:

BASSO	6 ore
MEDIO	10 ore
ALTO	14 ore

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

AGGIORNAMENTO

Obbligo di aggiornamento anche per:

- **Chi ha frequentato i corsi di cui all'art. 3 del DM 16.01.1997**
 - **Gli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626**
Contenuti conformi a quelli del corso base
-

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

CREDITI FORMATIVI

Situazione Datore di lavoro	Formazione già effettuata	Formazione di base da effettuare conforme al nuovo accordo (16 - 32 - 48 ore)	Aggiornamento (6 - 12 - 14 ore)
Nominati entro il 31 dicembre 1996	Esonero permanente ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626	Esonero	Entro il 11.01.2014 (2 anni dalla data di pubblicazione) NOTA: con contenuti analoghi a quelli previsti per il corso base
Nominati dopo il 31 dicembre 1996	Formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata	Esonero	Entro il 11.01.2017 (5 anni dalla data di pubblicazione)
Nominati dopo il 31 dicembre 1996	Nessuna	Necessaria formazione NOTA: necessaria frequenza immediata	Entro 5 anni dalla data di conclusione del corso

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

SCADENZE

26 gennaio 2012

Entrata in vigore dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome (repertorio atti n. 223/CSR) riguardante i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento della **formazione e dell'aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

11 gennaio 2014 (24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo)

Frequenza all'aggiornamento per i **datori di lavoro** esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. **NOTA:** L'aggiornamento dovrà essere effettuato con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione base del datore di lavoro.

26 luglio 2015 (5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo)

Frequenza al corso di aggiornamento per i **datori di lavoro** che abbiano frequentato, alla data **11 gennaio 2012** (data di pubblicazione dell'accordo) i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO


SCADENZE

90 giorni

È il termine previsto per la frequenza al percorso formativo di base per il **datore di lavoro** che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi in caso di **inizio di nuova attività**. In coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08 ed al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione dei nuovi obblighi di formazione, il datore di lavoro dovrà completare il percorso formativo base entro e non oltre **90 giorni** dalla data di inizio della propria attività

Opportunità

FORMAZIONE FINANZIATA



FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

FONDI

- **Accantonamento del 0,3% del contributo comunque versato all'INPS**
 - **Mettono a disposizione 4000€ per ogni azienda**
-

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

VINCOLI

- **Durata minima della formazione: 28 ore**
-

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

PASSAGGI

- **Adesione a FONDOIMPRESA (Attraverso il modello DM 10)**
 - **Presentazione del programma formativo (passati almeno 2 mesi dall'adesione al fondo)**
 - **Approvazione del progetto**
 - **Effettuazione della formazione**
 - **Rendicontazione (registri, verbali, fatture quitanziate, copie bonifici, ecc)**
 - **Rimborso di tutti i costi relativi alla formazione entro 90 giorni**
-